

REGOLAMENTO (CEE) N. 2608/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1993

che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 207/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che i vegetali raccolti in zone naturali non trattati con prodotti non autorizzati in agricoltura biologica dovrebbero essere considerati come prodotti secondo un metodo di produzione biologico, nella misura in cui la raccolta è stata effettuata in zone e da persone soggette al regime di controllo previsto dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e che pertanto gli allegati I e III devono essere modificati;

considerando che il trattamento fogliare dei meli con cloruro di calcio appare indispensabile per sopperire in maniera adeguata al fabbisogno nutritivo di calcio per talune varietà di meli e che tale pratica non comporta gravi conseguenze a livello ambientale e che pertanto il cloruro di calcio deve essere inserito nella parte A dell'allegato II;

considerando che, in base a quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2092/91, gli operatori che

importano prodotti da un paese terzo devono assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9 e che è pertanto necessario definire precise norme attuative per adeguare le attuali disposizioni dell'allegato III alla situazione degli importatori di prodotti nella Comunità e che per motivi di chiarezza tali disposizioni sono state raggruppate in una parte distinta dell'allegato III;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le disposizioni della parte C, punto 6 dell'allegato del presente regolamento entrano in vigore sei mesi dopo la data di tale pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5.